

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO

Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746

e-mail: boic866009@istruzione.it - pec: boic866009@pec.istruzione.it

Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009

sito web: www.iccastenaso.gov.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA 1º GRADO "G. GOZZADINI" IC DI CASTENASO

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è pertanto una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per garantire agli allievi la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Si riporta quanto espressamente previsto dal DM 254/2012 "Indicazioni nazionali per il Curricolo" per il primo ciclo è previsto l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione che definisce l'impegno della scuola come segue:

"Obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l'impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partite dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routines consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l'organizzazione del lavoro comune, etc."

E' di fondamentale importanza, però, che scuola e famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità educativa, per individuare nuove forme di "alleanza educativa". Compito dei genitori è condividere le coordinate formative e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione, fermo restando che *in primis* spetta ad essi il dovere, sancito dalla Costituzione, di educare i figli (art. 30).

Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti, dirigente e rispettarle e farle

rispettare è responsabilità di ciascun componente la comunità scolastica. L'errore è sempre possibile: l'importante è vederlo come un'occasione di cambiamento e di crescita personale.

Art. 1 – Principi e finalità

- 1. Il presente Regolamento di Disciplina, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti i che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa e al Regolamento d'Istituto.
- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
- 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all'infrazione; ispirati al principio della riparazione del danno, essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell'alunno.

Essi tengono conto della situazione personale dell'allievo: a quest'ultimo è offerta la possibilità di convertirli nelle attività previste come sanzioni alternative dal presente Regolamento.

- 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe alla presenza delle diverse componenti (Dirigente scolastico o suo delegato, Docenti e Genitori); quelle che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e/o l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
- 7. Per la scuola secondaria di primo grado le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame.

Art. 2 Doveri degli alunni

- 1) Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
 - a) Gli alunni hanno il dovere di frequentare le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, anche opzionali, con una regolarità tale da non compromettere la qualità e l'efficacia del proprio percorso di studio. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli alunni dovranno mettere in atto i seguenti comportamenti:
 - frequentare tutte le ore di lezione, sia curricolare che extra-curricolare/opzionale organizzate dalla scuola e/o scelta dalla famiglia;
 - essere puntuale all'inizio delle lezioni
 - b) Gli alunni hanno il dovere di contribuire fattivamente al raggiungimento del proprio successo formativo così come progettato dagli organi preposti alla programmazione didattica. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli Studenti dovranno mettere in atto, i seguenti comportamenti:

partecipare alle lezioni senza recare disturbo avere con sé tutto il materiale occorrente alle diverse attività

- 2. Gli alunni sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della scuola, un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
 - a) Gli alunni hanno sempre il dovere di adottare una condotta e un linguaggio adeguati alle diverse situazioni, sia formali durante le ore di lezione- che informali negli spostamenti d'aula, a ricreazione, in gita scolastica- ugualmente improntati all'educazione, alla correttezza richiesta dall'ambiente educativo. Gli studenti devono rivolgersi a tutti gli adulti presenti in maniera adeguata e usando un tono educato; devono avere un abbigliamento appropriato all'ambiente scolastico, comprendendo che anche l'abbigliamento cambia a seconda dei contesti di vita e delle situazioni;
 - b) Gli alunni hanno sempre il dovere di mantenere nei confronti di chiunque appartenga alla comunità scolastica, o vi operi all'interno con mansioni diversificate, anche temporanee, quali per esempio educatori, esperti, manutentori, operai, un comportamento riguardoso, improntato al quel rispetto e a quella educazione che essi esigerebbero per loro stessi.

Costituiscono condotte oggetto di sanzione disciplinare tutti quei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo quali, tra l'altro:

- 1. Atti lesivi dei diritti di libertà, integrità fisica e morale altrui;
- 2. offese alla dignità e onorabilità della persona, alla cultura e al credo religioso/politico, alle istituzioni;
- 3. turpiloquio, aggressività fisica e/o verbale, intimidazioni;
- 4. atti di prepotenza attuati con qualsiasi mezzo
- 5. atti corrispondenti alle fattispecie di reato previste dalla normativa vigente
- 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.
- 4. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
- 5. Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi e i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola e/o di terzi.
 - a) gli alunni hanno il dovere di rispettare le regole di civile e comune convivenza, nonché tutte quelle previste dall'ordinamento giuridico e dal Regolamento di istituto, volte a tutelare l'uso condiviso di strutture, arredi, materiali, sussidi scolastici, garantendone il libero e lecito godimento per tutti. In specifico, gli alunni dovranno tenere condotte poste a tutela della sicurezza scolastica, intesa sia verso le strutture, gli spazi, gli arredi e i sussidi comuni e sia verso gli altri alunni e gli appartenenti alla comunità scolastica.
- 6. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 Disposizioni disciplinari FOTO

Per una necessaria semplificazione, al fine di rendere comprensibile il procedimento disciplinare soprattutto agli alunni, è sottoriportata una immagine che sintetizza e visualizza il contenuto del presente Regolamento. Accanto ad essa, è necessaria la lettura dell'Allegato che presenta una descrizione quali-quantitativa delle infrazioni ed alcune sanzioni peculiari ad esse correlate, in qualità di maggiori specifiche rispetto all'impianto generale sintetizzato e comunque valido. Si vuole ulteriormente sottolineare che i comportamenti doverosi, con i relativi aspetti sanzionatori, hanno sempre un carattere esemplificativo e mai esaustivo.

Art. 4 Procedimento di irrogazione della sanzione

Il Procedimento Disciplinare si configura come Procedimento amministrativo di diritto pubblico disciplinato dalla Legge 241/1990: anch'esso quindi soggiace alla Legge per quanto riguarda alcuni aspetti perentori/obbligatori e si sostanzia in una serie consecutiva di azioni che costituiscono il procedimento stesso che di seguito viene descritto.

- Contestazione d'addebito, audizione in contraddittorio/fase istruttoria e comunicazione di avvio del procedimento

L'efficacia educativa dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dall' immediatezza e dalla tempestività della reazione della Scuola agli inadempimenti di cui sopra: le sanzioni, tenuto conto della loro finalità educativa, per essere comprese dagli studenti e concorrere alla modifica dei loro comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e temporalmente ravvicinate all'inadempimento, in modo tale da far percepire agli alunni il rapporto causa-effetto che sussiste tra il comportamento irregolare e la sanzione.

Quando le mancanze non sono gravi o per le quali il presente Regolamento prevede l'ammonizione del docente/Dirigente, e non il coinvolgimento di un Organo Collegiale, sussistono dunque quelle ragioni di celerità che consentono di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento come previsto dalla Legge 241/90. Di tali provvedimenti verrà comunque data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico o via mail (in caso la famiglia non abbia una mail personale attiva per ricevere tali informazioni, verrà fatto un fonogramma).

L'irrogazione delle sanzioni per mancanze lievi, come per mancanze di grave entità, si avvia comunque con la contestazione di "addebito", cioè del comportamento scorretto, circostanziata e precisa da parte del docente, così da consentire all'alunno la possibilità di giustificarsi, addurre motivazioni, testimonianze a su favore e/o di scusarsi. Come prevede infatti il DPR 249/98, "nessun alunno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni".

Alla luce anche delle giustificazioni addotte dall'alunno e/o di un verosimile/credibile pentimento, è facoltà del docente/Organo Collegiale procedere o meno all'irrogazione della sanzione/annotazione, ma del fatto deve essere lasciata traccia sul Registro.

Qualsiasi sia la gravità dell'infrazione contestata ad un alunno, il docente presente/Dirigente Scolastico dovrà sentire gli alunni citati come "testimoni" a

favore: questo momento costituisce la fase istruttoria necessaria per appurare i fatti.

Di questa audizione viene data comunicazione alle famiglie dei testimoni tramite fonogramma e viene redatto sintetico verbale se la competenza sanzionatoria è di un organo collegiale o coinvolge il Dirigente Scolastico.

Nello specifico:

- nei casi di annotazione sul Registro: la contestazione viene immediatamente formulata dall'insegnante oralmente e successivamente annotata sul Registro insieme alle giustificazioni addotte dall'alunno; la comunicazione formale del fatto alla famiglia avverrà tramite fonogramma protocollato;
- nei casi di ammonizione verbale da parte del Dirigente Scolastico e/o Docente Collaboratore, in presenza della famiglia: entro 5 giorni dall'accaduto e per vie brevi, la famiglia dell'alunno viene informata e convocata dal Dirigente Scolastico, insieme al docente coordinatore di classe/al docente presente al fatto/altro individuato, e all'alunno, per procedere al contraddittorio. Verrà annotata sul Registro anche l'avvenuta ammonizione verbale da parte del Dirigente e verrà redatto sintetico verbale dell'incontro;
- nei casi di competenza sanzionatoria di un Organo Collegiale Consiglio di Classe /Consiglio di Istituto:
 - 1. Il Dirigente Scolastico/Docente Collaboratore e il docente presente all'accaduto incontrano l'alunno a cui si contesta l'infrazione: in questo momento, si formula la contestazione d'addebito, che si deve fondare su circostanze precise, documentali, testimoniali o fattuali, e si ascoltano le prime giustificazioni addotte dall'alunno come primo momento di contraddittorio; di questa prima audizione, viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.
 - 2. Entro 7 giorni dal momento dell'accaduto, Il Dirigente Scolastico, tramite lettera/E MAIL inoltra alla Famiglia la notifica di avvio del procedimento disciplinare e l'invito a partecipare/intervenire/assistere all'audizione a difesa dell'alunno alla presenza del Dirigente. L'alunno ha facoltà di giustificarsi producendo prove e testimonianze a lui favorevoli. Verranno ascoltati anche studenti citati come testimoni a favore come fase istruttoria

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso lo studente: ciò, allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

- 3. A seguito dell'audizione a difesa potrà seguire:
- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione agli interessati;
- b) la proposta al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

- Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'organo collegiale

Entro 10 giorni dal momento dell'accaduto/ entro il termine minimo di tre giorni dal contraddittorio, è convocato il Consiglio di Classe Straordinario nella sua composizione allargata a tutte le componenti o il Consiglio di Istituto. In entrambi i casi, è fatto dovere di astensione del genitore nel caso in cui sia coinvolto il proprio figlio - sia come attore che come parte lesa - con obbligo di surroga.

L'Organo Collegiale delibera sul provvedimento disciplinare da adottare.

Il provvedimento disciplinare adottato deve essere dettagliatamente verbalizzato; esso viene consegnato alla Famiglia con atto scritto. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo, in quanto azione di natura amministrativa.

Nei casi di allontanamento temporaneo, quindi non superiore ai 15 giorni, dalla comunità scolastica, il Consiglio di Classe si attiva per garantire, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la sua famiglia tale da preparare il suo rientro a scuola.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in accordo con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la Scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.

Contro il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso entro 15 gg dalla comunicazione della sanzione irrogata all'Organo di Garanzia di Istituto.

Organo di Garanzia di Istituto: composizione e funzioni

Nella Scuola è istituito un Organo di Garanzia composto da due docenti scelti dal Collegio dei Docenti di Scuola Seocndaria 1° grado, due genitori scelti all'interno del Consiglio di Istituto, e il Dirigente scolastico in qualità di Presidente.

L'Organo si esprime in caso di impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate. Esso inoltre interviene nei conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento di disciplina, su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Il ricorso all'Organo di Garanzia deve essere presentato entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Si ricorda che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento è un procedimento amministrativo: pertanto, l'impugnazione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 15 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

In caso di ricorso o di conflitto grave l'Organo di Garanzia può convocare le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista. Lo scopo primario è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

- La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata presso gli interessati.
- L'OG elegge al suo interno un segretario deputato alla stesura del verbale di ogni seduta.
- Le riunioni devono prevedere la presenza della maggioranza dei componenti, per avere validità legale.
- Le decisioni vengono prese a maggioranza.

Avverso i provvedimenti assunti dai Docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente verifica i fatti sentendo i Docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Art. 5 - Altri aspetti conseguenti ai provvedimenti disciplinari

I danni arrecati ai beni della scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso allievo sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro Istituto, anche in corso d'anno, o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.